

COMUNE DI MADONE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 29 del 13 luglio 2009**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi fondamentali

1. Il Comune di Madone è ente autonomo dell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 2,98 confinante con i Comuni di Bonate Sotto, Filago, Bottanuco e Chignolo d'Isola.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Madone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 20 giugno 1963.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per i fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la promozione di una cultura di pace, solidarietà, non violenza e tolleranza attraverso la divulgazione della conoscenza di culture diverse per favorire una reciproca integrazione;
 - f) la divulgazione di una informazione corretta alla popolazione.

Art. 5 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi, immigrati, tossicodipendente e portatori di handicap.

Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, combattendo il depauperamento del patrimonio boschivo, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque di profondità e di superficie.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il rispetto, il godimento da parte della collettività.

Art. 7 – Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela la conservazione e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile.
3. Promuove la gestione del tempo libero, in particolare per i giovani, nelle forme di aggregazione in strutture idonee.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 – quinto comma – della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 8 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un'organica politica del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici, commerciali.
2. Promuove e realizza, anche con il concorso di cooperative, di imprese e di privati, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
3. Predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria anche con il concorso di privati singoli o associati.
4. Organizza un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisponde idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare per pubbliche calamità.
6. Il Sindaco, o suo delegato, esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi regionali e statali in materia.

Art. 9 – Sviluppo economico

1. Il Comune programma e coordina le attività commerciali e l'organizzazione dell'apparato distributivo per garantire al consumatore la funzionalità.
2. Promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo per consentire la più vasta collaborazione del prodotto ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici.
4. Il Comune stimola e sostiene forma associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 10 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equi ordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 11 – Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 12 – Comunità dell'Isola Bergamasca

1. Il Comune aderisce alla Comunità dell'Isola Bergamasca quale Ente di coordinamento e di programmazione delle iniziative finalizzate alla gestione associata dei principali servizi a carattere sociale e produttivo, quali lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la gestione della rete idrica e dei metanodotti, i trasporti, le farmacie, ecc. La Comunità dell'Isola Bergamasca coordinerà e promuoverà la gestione in forma associata di detti servizi, favorendo la costituzione di aziende speciali e società, ai sensi dell'art. 13.

Art. 13 – Servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia
 - b) in concessione a cooperative e/o terzi
 - c) a mezzo di azienda speciale; anche per la gestione di più servizi a rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - f) mediante stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o Province, interessati alla gestione del servizio.

Art. 14 – Servizi pubblici sovracomunali

1. Il Comune, per l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a finalizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale, si potrà avvalere delle aziende speciali, delle aziende finanziarie o di organismi similari che saranno istituiti o promossi dalla Comunità dell'Isola Bergamasca ai sensi dell'art. 12.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 15 – Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo I **I consiglieri comunali**

Art. 16 – Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunali rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 17 – Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale dopo dieci giorni della notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 18 – Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.
5. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45 – commi secondo e quarto – della Legge 8 giugno 1990 n. 142 si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 19 – Dimissione del Consigliere Comunale

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono efficaci ed inderogabili dalla data della loro presentazione.

Art. 20 – Consigliere anziano

1. Il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti validi (lista + preferenze o voti individuali) è il Consigliere anziano.

Art. 21 – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma del regolamento, da due o più componenti.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.

Capo II **Il Consiglio Comunale**

Art. 22 – Il Consiglio Comunale – Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la Comunità, determina l'indirizzo politico, sociale, ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto.
3. I poteri e le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate.

Art. 23 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale convalida gli eletti e procede all'elezione del Sindaco e della Giunta.
2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, entro dieci dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, si applicano le norme previste dagli art. 27 e 28 del presente Statuto.
6. Non si precede all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver provveduto all'eventuale surrogazione di Consiglieri.

Art. 24 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Il Sindaco fissa pure il giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e del 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su iniziativa di un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce anche su iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 25 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 26 – Notifica dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno tre giorni prima di quello stabilito qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza, qualora si tratti di sessioni straordinarie o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno;
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
3. Per la notifica delle adunanze del Consiglio, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune in cui è stato eletto alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 27 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio può deliberare in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, quando non ne sia stato

dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervengono alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 – Numero per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) i Consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
3. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano.

Art. 29 – Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 30 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone., il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 31 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Art. 32 – Rapporti con la Comunità dell'Isola

1. Il Consiglio Comunale delibera ogni atto relativo ai rapporti con la Comunità dell'Isola e formula d'intesa con gli organi della stessa e i propri rappresentanti nei medesimi, gli indirizzi di carattere generale idonei a consentire l'efficace ed efficiente svolgimento della gestione dei servizi da essa coordinati e promossi.

Art. 33 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

Capo III **La Giunta municipale**

Sezione I – Elezione – Durata in carica – Revoca

Art. 34 – Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 6 Assessori di cui 2 possono essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale o Assessore.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato denominato Vice-Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.

Art 35 – Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di Assessori.
3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori è preceduta:
 - a) dalla presentazione di proposte politiche e programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore. Tali proposte possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si discute dell'elezione;
 - b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per l'appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di 60 giorni di cui agli artt. 34 – secondo comma – e 39 – primo comma – lettera b) – punto n. 1 – della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 36 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.

Art. 37 – Durata in carica – Surrogazione

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Sindaco e si procede al rinnovo integrale della Giunta ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto con la convocazione del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
3. Il Sindaco propone al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione da tenersi a scrutinio palese, avviene nelle prime due votazioni a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nella terza votazione con la maggioranza semplice dei votanti.

Art. 38 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta risponde del proprio operato al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco, gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco ed agli Assessori.
6. Il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta.

Art. 39 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco e di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale, da tale data decorre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 39 – primo comma – lettera b) – della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.
4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 40 – Decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessori

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla Giunta.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio, trascorsi dieci giorni, dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco, trova applicazione il disposto dell'art. 35 – secondo comma – del presente Statuto.
5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 35 del presente Statuto.

Art. 41 – Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.
2. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di revoca.
3. La revoca è approvata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Sezione II – Attribuzioni – Funzionamento

Art. 42 – Attribuzione della Giunta

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per la legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale o al Sindaco.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 43 – Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza assoluta degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 34 del presente Statuto.

Capo IV Il Sindaco

Art. 44 – Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio di cui ai precedenti commi secondo e terzo, il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.

Art. 45 – Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;
 - d) indice i referendum;
 - e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica, anche attraverso delega;
 - i) può sospendere i dipendenti del Comune riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza nei casi previsti dal Regolamento organico, sentita la delegazione trattante e secondo le procedure di cui all'art. 51 – punto 10 – della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
 - m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle Leggi.

Art. 46 – Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinarie organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.
4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai predetti commi, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 47 – Surrogazione del Sindaco per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32 – secondo comma – lettera n) – della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicativo al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 48 – Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689
3. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata, ai sensi del terzo comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine ripartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 49 – Competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri dello Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'inadempimento delle funzioni stesse.

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 50 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Capo I

Organizzazione degli uffici

Art. 51 – Ufficio Comunale

1. L'Ufficio Comunale si articola in settori.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Gli uffici e i servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

Capo II

Organizzazione del personale

Art. 52 – Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine dell'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell'amministrazione;
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.
5. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.
6. Il Consiglio Comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art. 3 della Legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 53 – Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne:
 - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la natura privatistica del rapporto.

Capo III
Responsabilità disciplinare del personale

Art. 54 – Norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente, designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento;
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma, deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Capo IV
Segretario Comunale

Art. 55 – Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.

Art. 56 – Funzioni del Segretario

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Stato ad organi elettivi, nonché dagli atti che non sono espressione di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta gli atti di cui l'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il Segretario, quale Capo del personale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli Uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvedimenti ai relativi atti esecutivi;
 - d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente all'adozione del provvedimento finale.
4. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne cura la verbalizzazione, che sottoscrive insieme con il Sindaco.

Art. 57 – Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di vacanza o di impedimento o di assenza nel rispetto delle leggi vigenti o di regolamenti.

Titolo IV
RESPONSABILITA’

Art. 58 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all’erario del Comune.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e le determinazioni dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 59 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E’ danno ingiusto, agli effetti del primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni quanto se la detta violazione consista nella omissione o del ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata ad atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 60 – Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto della giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Titolo V **FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 61 – Ordinamento

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 62 – Finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.
2. I trasferimenti erariali debbono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 63 – Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino preferibilmente in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 64 – Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai predetti comma.

Art. 65 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 66 – Lasciti e donazioni

1. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti o donazioni di beni immobiliari.

Art. 67 – Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario sono nulli di diritto.

Art. 68 – Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 70 del presente Statuto.

Art. 69 – Attività contrattuale

1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.
2. La deliberazione deve indicare:
 - a) il fine che il contratto intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
 - c) la modalità e le ragioni della scelta del contraente;
3. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti.

Art. 70 – La revisione economica finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:
 - a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 - b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
 - c) gli iscritti all'albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienze ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde a verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 71 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
 - b) il pagamento delle somme ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art. 72 – Controllo economico della gestione

1. La Giunta Comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente, quando vi sia stata delega in tal senso, alla gestione del bilancio.

Titolo VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Capo I
Organizzazione territoriale

Art. 73 – Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Il Consiglio Comunale dovrà approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
 - lo Statuto della Comunità dell'Isola Bergamasca quale Ente associativo sovracomunale con personalità giuridica e precipua funzione di coordinamento e promozione di iniziative volte a garantire una efficiente ed efficace gestione dei principali servizi pubblici di rilevanza sovracomunale;
 - la convenzione o le convenzioni disciplinanti i rapporti giuridici, politici e patrimoniali tra Comuni e Comunità dell'Isola Bergamasca;
 - l'eventuale disciplina transitoria dei rapporti connessi con l'assorbimento e la successione in tutte le posizioni giuridiche attive e passive dei precedenti Consorzi.

Capo II
Forme di collaborazione

Art. 74 – Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 75 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Art. 76 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con altri Comuni o Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall'art. precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 75 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 77 – Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 76 e dei principi della Legge di Riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla Legge, unioni dai comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 77 bis – Società di capitali e partecipazione comunale

1. Qualora in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio pubblico sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Comune può costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale.
2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
3. Ai sensi dell'art. 67 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Art. 78 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complessivo per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VII PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I Istituti della partecipazione

A rt. 79 – Libera forma associativa

1. L'amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini singoli o associati:
 - a) tiene elenco aggiornato delle Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento al Consiglio Comunale ed alle quali preferenzialmente ed il relazione alle disponibilità di bilancio verranno assegnati i contributi secondo le modalità dell'apposito regolamento;
 - b) le Associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro ma, in linea generale, di servizio alla comunità.

Art. 80 - Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni, e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, devono essere presentate alla Segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco;
Esse devono essere presentate su fogli di protocollo uso – bollo ed essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.
Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.
3. Le istanze saranno esaminate dalla commissione per le garanzie statutarie. La Commissione, a maggioranza assoluta dei voti, deciderà sull'ammissibilità in relazione all'interesse rappresentato ed alla competenza istituzione e giuridica del Comune.
4. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione per le garanzie statutarie, se l'oggetto della istanza riguarda materia di competenza del Consiglio Comunale, riferirà allo stesso che adotterà di norma entro 60 giorni gli opportuni provvedimenti della decisione di ammissibilità espressa sempre dalla Commissione per le garanzie statutarie. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato ove sussistano speciali ragioni che non consentono la conclusione nei tempi previsti. Tali ragioni ed il nuovo termine dovranno risultare dalla motivazione del provvedimento di proroga.
In ogni caso al richiedente verrà data risposta scritta a cura degli Uffici e a firma del sindaco, entro 15 giorni della decisione.
5. Le Segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico delle stesse e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti.
Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.
Appositi regolamenti disciplineranno le modalità di attuazione del diritto di istanze, petizioni e proposte.

Art. 81 – Referendum consuntivo

1. Il Comune intende promuovere attraverso referendum costitutivi la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.
Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di competenza del Consiglio Comunale.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 - b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe e i piani finanziari;
 - e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
 - f) revisione dello Statuto;
 - g) opere di rilevanza sovracomunale;
3. Il Consiglio Comunale, su iniziativa della Giunta, o su una autonoma iniziativa, indice referendum consuntivo con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Potrà essere soggetto promotore del referendum, altresì, il 25% del corpo elettorale.

Art. 82 – Effetti del referendum consuntivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti.
2. Il referendum consuntivo ha validità se votano almeno il 50%+1 degli elettori votanti per le elezioni comunali.

Art. 83 – Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consuntivo sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 84 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Capo II
Diritto di accesso e di informazione

Art. 85 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipende sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessati del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso un Ufficio Comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e dei regolamenti Comunali.

Art. 86 – Diritto d'accesso all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli od associati hanno il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Titolo VIII ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 87 – Funzioni normative

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale con espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione Comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 88 – Procedimento di formazione del regolamento

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ad ogni Consigliere Comunale, ed alla Giunta Comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 – secondo comma – della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice approvativa, in conformità all'art. 47 – primo comma – della Legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 89 – Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui l'art. 4 – terzo comma – delle legge 8 giugno 1990, n. 142, purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore dello Statuto o un anno dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non trascorsi due anni dalla deliberazione di reiezione.
3. Le deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 90 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è, di norma, deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il regolamento sulla amministrazione del patrimonio deve essere deliberato, di norma, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.